

N. 00132/2011 REG.ORD.CAU.

N. 11850/2010 REG.RIC.



REPUBBLICA ITALIANA

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 11850 del 2010, proposto da:

Romulus Vaduva, Georginel Zamfir, Marian Stan, Constantin Tanasie, Dumitru Marius Lucan, NAGA - Associazione Volontaria di Assistenza Socio-Sanitaria e per i Diritti di Cittadini Stranieri, Rom e Sinti, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avv. Stefano Zucali e dall'Avv. Stefania Santilli, con domicilio eletto presso lo Studio dell'Avv. Mauro Notargiovanni sito in Roma, via Andrea Doria, 64 Sc. G;

contro

- il Comune di Milano, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avv. Salvatore Ammendola, dall'Avv. Raffaele Izzo, dall'Avv. Salvatore Pezzulo, dall'Avv. Maria Rita Surano, con domicilio eletto presso lo Studio dell'Avv. Raffaele Izzo sito in Roma, Lungotevere Marzio, 3;
- il Prefetto di Milano, anche in qualità di Commissario Straordinario ex O.P.C.M. N. 3677/08 e D.P.C.M. 28.5.09, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliata per legge in Roma, Via dei Portoghesi, 12;

per l'annullamento

previa sospensione dell'efficacia,

- del provvedimento del Comune di Milano, Direzione Centrale Famiglia, Scuola e Politiche Sociali, PG 152249/2010, emesso il 24.2.2010, confermato dal successivo provvedimento PG 473483/2010, emesso il 10.6.2010, con il quale è stata revocata al sig. Vaduva Romulus ed al nucleo familiare dello stesso l'autorizzazione all'ammissione e permanenza nell'area n. 3 di via

Barzagli 18 (campo nomadi di via Triboniano) in Milano, e l'assegnazione dei moduli abitativi nn. 51 e 55 nei confronti del medesimo e del suo nucleo familiare;

- del provvedimento del Comune di Milano, Direzione Centrale Famiglia, Scuola e Politiche Sociali, PG 152234/2010, emesso il 24.2.2010, confermato dal successivo provvedimento PG 473499/2010, emesso il 10.6.2010, con il quale è stata revocata al sig. Zamfir Georginel ed al nucleo familiare dello stesso l'autorizzazione all'ammissione e permanenza nell'area n. 3 di via Barzagli 18 (campo nomadi di via Triboniano) in Milano, e l'assegnazione dei moduli abitativi nn. 20 e 45 nei confronti del medesimo e del suo nucleo familiare;

- del provvedimento del Comune di Milano, Direzione Centrale Famiglia, Scuola e Politiche Sociali, PG 152213/2010, emesso il 24.2.2010, confermato dal successivo provvedimento PG 473492/2010, emesso il 10.6.2010, con il quale è stata revocata al sig. Stan Marian ed al nucleo familiare dello stesso l'autorizzazione all'ammissione e permanenza nell'area n. 3 di via Barzagli 18 (campo nomadi di via Triboniano) in Milano, e l'assegnazione del modulo abitativo n. 61 nei confronti del medesimo e del suo nucleo familiare;

- del provvedimento del Comune di Milano, Direzione Centrale Famiglia, Scuola e Politiche Sociali, PG 152259/2010, emesso il 24.2.2010, confermato dal successivo provvedimento PG 473476/2010, emesso il 10.6.2010, con il quale è stata revocata al sig. Tanasie Canstantin ed al nucleo familiare dello stesso l'autorizzazione all'ammissione e permanenza nell'area n. 3 di via Barzagli 18 (campo nomadi di via Triboniano) in Milano, e l'assegnazione del modulo abitativo n. 43 nei confronti del medesimo e del suo nucleo familiare;

- del provvedimento del Comune di Milano, Direzione Centrale Famiglia, Scuola e Politiche Sociali, PG 152281/2010, emesso il 24.2.2010, confermato dal successivo provvedimento PG 473516/2010, emesso il 10.6.2010, con il quale è stata revocata al sig. Lucan Dumitru Marius ed al nucleo familiare dello stesso l'autorizzazione all'ammissione e permanenza nell'area n. 3 di via Barzagli 18 (campo nomadi di via Triboniano) in Milano, e l'assegnazione del modulo abitativo n. 3 nei confronti del medesimo e del suo nucleo familiare;

- del Regolamento delle aree destinate ai nomadi nel territorio del Comune di Milano, emesso dal Prefetto di Milano, nella sua qualità di Commissario straordinario ex ordinanza Presidente Cons. Ministri n. 3677/08 e DPCM 28.5.09;

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Milano e del Prefetto di Milano - Commissario Straordinario ex O.P.C.M. N. 3677/08 e D.P.C.M. 28.5.09;

Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;

Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;

Visti tutti gli atti della causa;

Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 12 gennaio 2011 il Consigliere Elena Stanizzi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Visto l'art. 12, comma 1, lettera a), del Regolamento delle Aree destinate ai nomadi nel territorio del Comune di Milano;

Considerato il periodo in cui sono intervenute le sentenze di condanna a carico degli appartenenti ai nuclei familiari destinatari dei gravati provvedimenti;

Visto, altresì, l'art. 12, comma 2, del citato Regolamento;

P.Q.M.

ACCOGLIE la proposta domanda incidentale di sospensione cautelare dei gravati provvedimenti;

CONDANNA le Amministrazioni resistenti, in solido, al pagamento delle spese della presente fase cautelare, che liquida in complessivi euro 500;

La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la Segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 12 gennaio 2011 con l'intervento dei magistrati:

Giorgio Giovannini, Presidente

Roberto Politi, Consigliere

Elena Stanizzi, Consigliere, Estensore

L'ESTENSORE

IL PRESIDENTE

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 13/01/2011

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)